



Città metropolitana di Roma Capitale

Regolamento del personale addetto al Corpo della Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale

Adottato con deliberazione della Giunta Provinciale	n. 648/44	del 17/09/1997
Aggiornato con deliberazione della Giunta Provinciale	n. 126/15	del 05/04/2000
Aggiornato con deliberazione della Giunta Provinciale	n. 678/37	del 18/09/2001
Aggiornato con deliberazione della Giunta Provinciale	n. 998/47	del 30/11/2001
Aggiornato con deliberazione del Consiglio Provinciale	n. 23	del 07/05/2009
Aggiornato con deliberazione del Commissario Straordinario	n. 239	del 25/09/2013
Aggiornato con deliberazione del Consiglio Metropolitano	n. 11	del 27/02/2017

ART. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento detta norme di funzionamento del servizio di polizia e di disciplina sull'uso delle armi e delle divise assegnate al personale della Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale.

ART. 2
Sovrintendenza e direzione

1. All'espletamento del servizio di polizia sovrintende il Sindaco Metropolitano o il Consigliere da lui delegato, al quale compete impartire le direttive generali la cui attuazione è demandata al Dirigente responsabile.

ART. 3
Organizzazione del servizio di polizia

1. Gli appartenenti alla polizia metropolitana sono organizzati mediante l'istituzione del Corpo di polizia locale della Città metropolitana, il cui funzionamento è improntato ai principi del decentramento operativo ed ai criteri di efficienza ed economia.

2. Gli appartenenti al Corpo svolgono di norma il servizio in ambiti territoriali predeterminati. Resta peraltro l'obbligo per gli stessi di prestare la propria attività di vigilanza anche al di fuori della zona assegnata a seguito di disposizioni impartite dai diretti superiori per imprescindibili esigenze operative.

3. Il personale anzidetto può svolgere i compiti assegnati anche fuori del territorio della Città metropolitana nei soli casi:

- a) di missioni autorizzate per fini di collegamento o di rappresentanza;
- b) di missioni di soccorso a seguito di calamità naturali o disastri o per rinforzare altri corpi o servizi durante manifestazioni stagionali o per altri eventi eccezionali, in conformità di appositi piani o accordi tra le Amministrazioni interessate e previa comunicazione al Prefetto;
- c) di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza.

4. L'ordinamento degli appartenenti al Corpo della Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale si articola, di norma, in:

- a) Comandante responsabile del Corpo: (Ufficiali – Dirigenti di Polizia Locale)
- b) Addetti al coordinamento e controllo: (Ufficiali – Commissari di Polizia Locale).
- c) Operatori: (Agenti di Polizia Locale).

5. Il servizio di istituto deve essere svolto con modalità che ne consentano la fruizione per tutti i giorni dell'anno e all'occorrenza durante l'intero arco della giornata.

ART. 3 bis **Distintivi di grado**

1. I distintivi di grado indicano l'ordinazione dei ruoli, delle funzioni e la gerarchia nella polizia locale, non determinano lo stato giuridico ed economico del dipendente, ma supportano l'espletamento funzionale dei servizi. Essi possono, inoltre, indicare una specifica funzione o una carica e sono indossati con tutte le uniformi.

2. Il Comandante del Corpo o il responsabile del servizio acquisisce automaticamente il grado previsto nell'allegato B del regolamento della Regione Lazio "*Regolamento regionale concernente le uniformi, i gradi, i segni distintivi, i veicoli e gli strumenti di autotutela delle polizie locali del Lazio.*" del 29 gennaio 2016, n°1. Di norma, il segno distintivo di grado attribuito al Comandante o al responsabile del servizio non può essere attribuito ad altri appartenenti al Corpo e determina l'articolazione dei gradi del corpo o del servizio. La posizione di sopraordinazione di Comandante del corpo o di responsabile del servizio è indicata dalla bordatura rossa dei gradi.

3. I gradi si applicano su ciascun capo di vestiario e sul berretto rigido e si classificano in:

- a) gradi per berretto rigido;
- b) gradi per contropalline;
- c) gradi pettorali;
- d) gradi per giubbe da cerimonia;

4. L'ordinazione dei ruoli e, nell'ambito di essi, le funzioni dei singoli appartenenti al Corpo ed i relativi distintivi di grado sono descritti nell'Allegato B del regolamento regionale n°1/2016.

5. Fermo restando quanto previsto al comma 1, al personale in quiescenza è riconosciuto, a solo titolo onorifico, il grado immediatamente superiore a quello posseduto al momento della cessazione dal servizio.

ART. 4

Compiti degli appartenenti alla polizia locale della Città metropolitana

1. Gli appartenenti alla polizia metropolitana esercitano nel territorio di competenza i compiti previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti della Città metropolitana di Roma Capitale. Collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le altre forze di polizia, statale e locale, previa disposizione del Sindaco Metropolitano, quando ne venga fatta motivata richiesta dalle competenti autorità.

2. Nell'ambito del servizio di istituto e nei settori di competenza, gli appartenenti alla polizia metropolitana hanno il compito di:

- a) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e provvedimenti amministrativi riguardanti funzioni proprie o delegate alla Città metropolitana di Roma Capitale, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente, della fauna, dei beni patrimoniali e demaniali, della sicurezza sulle strade provinciali;
- b) prevenire e reprimere le infrazioni alle norme dispositive di cui sopra;
- c) assolvere incarichi di informazione, di accertamento e di rilevazione connessi ai compiti di istituto;

- d) effettuare servizi d'ordine, di vigilanza, di scorta e di rappresentanza, necessari per l'espletamento delle attività dell'Ente;
- e) prestare opera di soccorso in occasione di pubbliche calamità e disastri, assicurando l'immediato intervento e i collegamenti con i servizi operanti nel settore della protezione civile.

ART. 5

Funzioni di polizia giudiziaria, stradale e di pubblica sicurezza

1. Gli appartenenti alla polizia metropolitana esercitano, ai sensi di legge, anche funzioni di:

- a) polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori della polizia metropolitana, o di ufficiali di polizia giudiziaria riferita al dirigente responsabile del Corpo e agli addetti del coordinamento e al controllo (Ufficiali – Commissari);
- b) servizio di polizia stradale;
- c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, se conferite dal Prefetto;

2. Nell'esercizio delle funzioni di agente di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, il personale di cui sopra, messo a disposizione dal Sindaco Metropolitan, dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza nel rispetto di intese tra le dette autorità ed il Sindaco stesso.

ART. 6

Doveri degli appartenenti alla polizia locale della Città metropolitana

1. Gli appartenenti alla polizia metropolitana, oltre all'osservanza dei doveri derivanti dallo status dei dipendenti pubblici e dalle norme contrattuali, devono:

- a) assumere nei rapporti con il cittadino durante l'espletamento del servizio un comportamento estremamente corretto, educato e riservato, evitando in modo assoluto discussioni e contestazioni, frasi od atti che possano comunque essere ritenuti offensivi o lesivi della persona e della dignità del cittadino cui è contestata l'infrazione della legge. E fatto obbligo al personale di vigilanza esibire, in caso di servizio espletato in borghese e prima di ogni contestazione, i documenti comprovanti la propria identità e qualifica. Ai trasgressori dovranno essere indicate le facoltà previste dall'ordinamento in materia di oblazione in misura ridotta e presentazione di scritti difensivi;
- b) redigere verbali di contravvenzione illustrando, con la massima chiarezza, la circostanza della violazione e consentendo all'interessato di riportare nel verbale stesso la propria versione dei fatti;
- c) avere cura della divisa, delle armi, degli strumenti, delle attrezzature, dei mezzi di trasporto e di ogni altro materiale affidatogli, provvedendo alla loro conservazione e manutenzione in modo che sia sempre in stato di efficienza;
- d) partecipare ai corsi di qualificazione e di aggiornamento indetti dall'Amministrazione.

ART. 7
Ottemperanza agli ordini

1. Gli appartenenti alla polizia metropolitana eseguono gli ordini e le disposizioni impartite dal Comandante del Corpo e dai diretti superiori.

2. Qualora l'interessato ritenga l'ordine contrario alle norme di servizio, può chiedere che l'ordine stesso sia reiterato per iscritto; se vietato dalla legge non deve eseguirlo e comunicare l'accaduto al Sindaco Metropolitan o Consigliere delegato.

ART. 8
Uniforme – Disposizioni di carattere generale

1. Gli appartenenti alla polizia metropolitana quando sono in servizio devono indossare l'uniforme fornita dall'Amministrazione, avendo cura di mantenerla pulita ed in ordine.
2. L'uniforme è l'insieme organico dei capi di vestiario, corredo ed equipaggiamento indossati quale elemento distintivo dell'appartenenza alla polizia locale per lo svolgimento del servizio.
3. L'Amministrazione metropolitana ha l'obbligo della fornitura e dell'adeguato rinnovo dei capi di vestiario, corredo ed equipaggiamento previsti nell'art.8 ter.
4. Gli appartenenti alla Polizia metropolitana hanno l'obbligo di rispettare le norme sull'uniforme e sono tenuti ad indossare capi di corredo conformi a quelli previsti dal Regolamento.
5. Il Comandante sovrintende al rispetto di dette norme, vietando l'impiego di indumenti che presentino usura o alterazioni tali da nuocere al decoro personale ed al prestigio del Corpo o del Servizio. L'uniforme è in dotazione esclusiva al personale in attività di servizio.
6. Il Comando registra per ciascun dipendente le assegnazioni degli effetti di vestiario e di equipaggiamento, nonché le rinnovazioni previste con cadenza biennale (previa verifica delle effettive necessità) o per qualsiasi altro titolo.
7. Se, a seguito di motivi di servizio, si ravvisa il deterioramento o il danneggiamento dell'uniforme, il Comando dispone la riparazione, se conveniente, del capo, diversamente si procede alla fornitura di un nuovo capo di vestiario. Se il deterioramento dovesse avvenire per colpa grave dell'interessato gli oneri economici relativi saranno posti a suo carico. Il rinnovo del capo è previsto anche per significativi cambi di taglia.

ART. 8bis
Uniforme – Divieti, limiti e deroghe all'uniforme

1. E' fatto obbligo agli appartenenti alla polizia metropolitana, in caso di cessazione per qualsiasi causa dal servizio di polizia locale, di restituire all'amministrazione tutto il vestiario e l'equipaggiamento.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, è obbligatorio l'uso dell'uniforme durante l'espletamento dei compiti di servizio nelle sedi della polizia metropolitana, nelle strutture e luoghi in cui comunque essa opera.
3. Fermo restando quanto previsto dal DM 4 marzo 1987, n. 145 (Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza), il Comandante ha la facoltà di autorizzare il personale dipendente ad indossare l'abito civile in servizio per lo svolgimento di particolari attività o compiti o per gravi e comprovati motivi di carattere personale o per esigenze di sicurezza. Il Comandante può vestire l'abito borghese, tranne che per le cerimonie e durante gli incontri ufficiali.
4. L'uso dell'uniforme, ed in generale, di tutti gli oggetti che compongono gli effetti di vestiario, è limitato alle sole ore di servizio ed al tempo necessario per gli spostamenti da casa al posto di lavoro. La facoltà di indossare l'uniforme per i predetti spostamenti è incompatibile con lo svolgimento, *in itinere*, di attività di carattere personale. Il Comandante può autorizzare l'uso dell'uniforme al di fuori dell'orario di servizio ove sussistano giustificati motivi.
5. Il Comandante dispone, in base ai cambiamenti stagionali e climatici, la variazione dell'uniforme da invernale a estiva e viceversa.
6. L'Amministrazione metropolitana assicura la manutenzione e la pulizia dei capi di vestiario ed i relativi accessori costituenti l'uniforme.
7. E' vietato:
 - a) utilizzare in modo promiscuo capi di vestiario appartenenti ad uniformi di tipo diverso;
 - b) utilizzare parti o elementi delle uniformi con abiti civili;
 - c) applicare sull'uniforme distintivi, insegne, decorazioni, nastri, fregi ed altri emblemi non contemplati dal regolamento regionale n°1/2016 o che non siano stati conferiti da amministrazioni ed enti pubblici. Essi sono applicati nell'ordine e secondo le prescrizioni stabilite dalla normativa vigente per la Polizia di Stato, e, in mancanza, da quella vigente per le Forze armate;
 - d) alterare in tutto o in parte la foggia prevista per ciascuna uniforme;
 - e) indossare orecchini pendenti e, sull'uniforme, gioielli e monili;
 - f) derogare alle modalità d'uso delle uniformi previste dal regolamento.

ART. 8ter **Uniforme – Tipologia**

1. L'uniforme della polizia metropolitana è variamente composta in dipendenza delle esigenze di impiego ed in relazione alla circostanza nella quale è indossata.
2. Il numero, i colori, il tipo, la foggia, la composizione e le caratteristiche tecniche dei capi di vestiario e degli accessori che fanno parte dell'uniforme di cui il Corpo della Polizia locale della Città metropolitana di Roma Capitale può dotarsi sono riportati nel "Regolamento Regionale concernente le uniformi, i gradi, i segni

distintivi, i veicoli e gli strumenti di autotutela delle polizie locali del Lazio.” n°1 del 29 gennaio 2016.

ART. 9

Svolgimento del servizio

1. Gli appartenenti alla polizia metropolitana svolgono il servizio secondo le disposizioni ricevute e nel rispetto di quanto segue:

a) il servizio di norma viene svolto in pattuglie, ogni pattuglia a fine servizio redigerà relazione di servizio sulla quale dovrà essere annotato:

- il numero degli appartenenti, l'eventuale mezzo di trasporto usato, l'indicazione dei chilometri percorsi;
- l'orario di inizio del lavoro ordinario e del lavoro straordinario effettuato, le notizie circa il lavoro svolto, con riferimento alle località controllate e ogni altro fatto saliente rilevato nel servizio stesso;

b) una volta redatta, la relazione di servizio dovrà essere conservata nell'archivio del Corpo.

2. La redazione dei verbali di accertamento di violazione delle prescrizioni è effettuato su modelli appositamente predisposti da trasmettere agli uffici competenti.

ART. 10

Tessera di riconoscimento – Placca matricolare segnale distintivo

1. Agli appartenenti alla polizia metropolitana è rilasciata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 1 lett. c) del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, una tessera di riconoscimento, munita di microchip, in uno al distintivo di servizio recante il numero di matricola. La negligenza nella cura o custodia di essi comporta responsabilità disciplinare. L'eventuale smarrimento dei suddetti accessori è immediatamente denunciato al comando, anche ai fini degli ulteriori adempimenti.
2. Tutte le operazioni di produzione delle tessere di riconoscimento munite di microchip sono gestite dalla Regione Lazio. Con provvedimento dirigenziale la struttura regionale competente definisce le modalità per la produzione delle tessere di riconoscimento e per il collegamento via web al fine di consentire ai comandi l'inoltro di tutti i dati per la compilazione della stessa.
3. La forma, la foggia e le misura della tessera di riconoscimento e del distintivo di servizio sono definite dall'allegato A del Regolamento Regionale n°1/2016.
4. Sulla tessera di riconoscimento e sul distintivo di servizio è riportato il numero di matricola assegnato a ciascun operatore in modo univoco al momento del suo ingresso nella struttura di polizia e che rimarrà il medesimo per tutta la durata della sua permanenza nel comando.
5. Il personale autorizzato a svolgere servizio operativo in abiti civili è tenuto, di norma e salvo diversa disposizione del comando in caso di servizi operativi riservati, ad applicare sull'abito, in maniera visibile, la placca di riconoscimento e ad esibire, a seguito di

legittima richiesta, la propria tessera di riconoscimento.

6. Le operazioni di produzione delle tessere di riconoscimento munite di microchip sono gestite dalla Regione Lazio. Per le specifiche ulteriori si rimanda alla sez.A6 - allegato A del Regolamento Regionale n°1/2016.
7. La tessera e la placca devono essere immediatamente riconsegnate all'Amministrazione, qualora il dipendente cessi definitivamente dal servizio o sia sospeso dal servizio per motivi di ordine disciplinare o giudiziario. Gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale hanno in dotazione il segnale distintivo previsto dal D.L. 285/92 di facciale rosso, con stemma della Repubblica Italiana e con scritta: "Città metropolitana di Roma Capitale – Polizia Locale". Ogni segnale distintivo, che viene assegnato nominalmente, reca un numero indelebile di riconoscimento inciso sullo stesso.

ART. 11

Attività operativa, mezzi e veicoli in dotazione

1. Le attività di polizia locale sono svolte con l'ausilio di autovetture, motocicli, ciclomotori, velocipedi, di servizio, e di ogni altro tipo di mezzo attrezzato in modo specifico o speciale, comunque idoneo allo svolgimento di particolari attività di polizia.
2. I servizi possono essere svolti anche a cavallo o con l'ausilio di cani.
3. I mezzi garantiscono la sicurezza del personale e sono muniti di apparecchiature ricetrasmittenti collegate con la centrale operativa del comando; sono inoltre muniti di dispositivi supplementari acustici di allarme e di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, nonché di ogni ulteriore attrezzatura tecnica idonea a garantire una efficiente operatività e dotazioni per il primo soccorso.
4. Il colore della carrozzeria, le bande rifrangenti, gli stemmi, la dotazione ed ogni altra caratteristica dei mezzi sono definiti nell'Allegato D del Regolamento Regionale n°1/2016.
5. I veicoli in uso sono condotti, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, esclusivamente dal personale in servizio presso il Corpo e i Servizi della polizia metropolitana.
6. Per l'espletamento del servizio possono essere utilizzati mezzi operativi di altri enti pubblici, di persone giuridiche e soggetti privati nel rispetto delle disposizioni statali vigenti in materia.
7. Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, l'Amministrazione metropolitana stipula apposita polizza assicurativa a copertura di danni cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un evento accidentale, non causato da atti o fatti commessi con dolo o colpa grave, verificatosi nell'espletamento delle attività di istituto degli operatori della polizia

metropolitana.

ART. 11bis

Dotazione, uso e manutenzione dei mezzi di servizio

1. I mezzi di trasporto, ivi compresi i natanti in dotazione al Corpo, devono essere usati esclusivamente per ragioni di servizio e nel rispetto delle norme di regolamentari.
2. Ogni mezzo di trasporto in dotazione è assicurato con estensione dell'assicurazione, oltre ai trasportati, anche al conducente.
3. Il Comandante del Corpo o i diretti superiori possono autorizzare l'uso del mezzo privato, solo per casi eccezionali.
4. Qualora le necessità lo richiedano, potranno essere autorizzati i segnali distintivi previsti, nonché segnali acustici e visivi, a norma delle vigenti disposizioni.
5. Ciascun mezzo è provvisto di un foglio di marcia e di libretto di marcia.
6. Detti mezzi debbono essere custoditi ed utilizzati con la massima cura. Eventuali danni per negligenza o violazioni delle norme di circolazione saranno addebitati agli interessati, salvi i provvedimenti disciplinari conseguenti.

ART. 12

Dotazione di armi

1. Gli appartenenti alla polizia metropolitana aventi qualifica di agenti di P.S. sono dotate di armi a canna corta e di fucili, consentiti dalle leggi e dai regolamenti in vigore con relative munizioni, di proprietà dell'Amministrazione.
2. Le armi sono detenute per difesa personale e per eventuale abbattimento di animali quando sia richiesto l'intervento delle Autorità competenti.
3. L'uso di armi con proiettili narcotizzanti per scopo di cattura è autorizzato dal Comandante del Corpo.
4. E' tassativamente vietato agli appartenenti alla polizia metropolitana portare in servizio armi non in dotazione. In abito borghese l'arma deve essere opportunamente occultata.
5. In materia di casi e modalità di armamento di appartenenti alla polizia metropolitana, nonché di tipologia e numero di armi in dotazione, di addestramento a loro uso e di tenuta e custodia delle stesse, si osservano oltre alle norme contenute nel presente Regolamento e per quanto dalle medesime non previsto, le disposizioni di carattere generale dettate dal Decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987, n.145, in quanto compatibili.

ART. 12bis
Strumenti di autotutela

Il Corpo della Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale può dotarsi di strumenti di autotutela nel rispetto e nei limiti di quanto sancito nell'art. 16 (*Disciplina della dotazione e delle modalità di assegnazione degli strumenti di autotutela*) del Regolamento Regionale n° 1/2016 e di quanto riportato nell'allegato E del citato regolamento.

ART. 13
Responsabilità personale

1. L'arma di ordinanza è personale come la responsabilità che ne deriva. L'arma deve essere custodita con la massima cura e non può essere ceduta o prestata ad altri a nessun titolo.

ART. 14
Addestramento ed esercitazioni a tiro

1. Gli appartenenti alla polizia metropolitana partecipano a periodici corsi di addestramento all'uso dell'arma, consistenti in lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni in materia.

2. L'onere di spesa è a carico dell'Amministrazione metropolitana.

ART. 15
Uso degli apparati ricetrasmittenti

1. I mezzi di comunicazione in dotazione debbono rispondere a caratteristiche tecniche che ne permettono la reciproca utilizzazione in tutto il territorio metropolitano anche in relazione alle attività di soccorso e protezione civile.

2. Gli apparati ricetrasmittenti devono essere utilizzati solo per ragioni di servizio.

TITOLO II

REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ARMAMENTO DI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE AL QUALE E' CONFERITA LA QUALIFICA DI AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA - AI SENSI DELLA LEGGE 65/86.

ART. 16

Generalità

1. L'armamento in dotazione agli appartenenti alla Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale, che rivesta la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, è individuale.

2. L'armamento individuale è costituito dall'arma assegnata nominativamente al personale di cui al comma precedente.

3. L'armamento individuale consta di una pistola semiautomatica, calibro 9 mm. x 21, di un modello iscritto nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della legge 18 aprile 1975, n.110.

4. Salvo che non intervengano casi di revoca, la stessa è assegnata al personale per tutta la durata del rapporto del servizio.

5. L'armamento collettivo è costituito dalle armi di cui all'art. 27 della legge n.157 (armi da caccia e fucile narcotico).

ART. 17

Caratteristiche dell'armamento in dotazione

1. La pistola semiautomatica in dotazione individuale deve avere le seguenti caratteristiche:

- Calibro 9 mm. x 21;
- Chiusura geometrica a blocco oscillante;
- Ripetizione semiautomatica;
- Alimentazione serbatoio mobile bifilare;
- Azione singola;
- Sicura o sicure manuale abbattimento cane; automatica sul percussore monta di sicurezza sul cane;
- Tacca di mira incastrata nel carrello otturatore la pistola semiautomatica è corredata di secondo serbatoio di riserva.

ART. 18

Numero delle armi in dotazione

1. Il numero delle armi in dotazione alla Polizia Locale della Città metropolitana è corrispondente alla consistenza organica di diritto di tutti gli appartenenti aventi la

qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza incrementabile del 5%.

2. La dotazione di armamento di riserva è costituita dal numero delle armi non assegnate agli appartenenti ai quali non è stata conferita o è stata revocata la qualità di agente di Pubblica Sicurezza e dal numero delle armi non assegnate in conseguenza delle vacanze esistenti nell'organico della Polizia Locale della Città metropolitana.

3. Sulla base delle previsioni di cui ai precedenti commi, il Sindaco Metropolitano comunica annualmente al Prefetto il numero delle armi assegnate nominativamente ed il numero delle armi costituenti dotazione di riserva, nonché l'armeria nelle quali sono custodite.

4. La comunicazione di cui al precedente comma 3 è estesa al Questore.

ART. 19

Munizionamento

1. Per gli interventi di riequilibrio biologico, sanitario e di pubblica incolumità possono essere utilizzate le munizioni spezzate o sostanze narcotizzanti ed anestetizzanti.

2. Ad ogni appartenente alla polizia metropolitana viene assegnata, a corredo dell'arma di ordinanza, una scatola di 50 cartucce che deve essere conservata come riserva permanente.

3. L'Amministrazione metropolitana provvede all'acquisto delle munizioni ed alla loro custodia.

ART. 20

Servizio svolto con le armi

1. Nell'ambito del territorio della Città metropolitana gli appartenenti alla polizia metropolitana svolgono di norma i servizi muniti dell'arma loro assegnata in via continuativa.

2. Sono considerati necessariamente armati i seguenti servizi:

- a) servizi di vigilanza e protezione della Sede istituzionale della Città metropolitana di Roma Capitale;
- b) servizi di vigilanza e protezione dell'armeria del Corpo;
- c) servizi notturni e servizi di pronto intervento ad eccezione di interventi di protezione civile e di ausilio alla collettività;
- d) servizi di Polizia stradale di cui ai servizi indicati nelle lettere a) art. 11 del Codice della strada limitatamente ai posti di controllo statici;
- e) servizi di vigilanza venatoria di norma notturna.

ART. 21

Requisiti psicofisici minimi per l'assegnazione dell'arma

1. L'assegnazione dell'arma in dotazione è subordinata al possesso degli specifici requisiti psico-fisici previsti dall'art.2 del Decreto Ministero della Salute, 28 aprile 1998 e successive modifiche ed integrazioni, per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto d'armi per uso difesa personale. L'accertamento dei predetti requisiti è disposto dal Comandante del Corpo della Polizia Locale della Città metropolitana con oneri a carico dell'Amministrazione metropolitana ed è effettuato dagli uffici medico legali o dai distretti sanitari delle Unità Sanitarie Locali o dalle Strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato secondo le procedure indicate dagli artt. 3 e 4 del citato decreto del Ministero della Salute.

2. L'assegnazione dell'arma è disposta nei confronti del personale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al precedente comma.

3. Gli accertamenti in ordine al mantenimento del possesso dei requisiti psicofisici sono disposti in via ordinaria con cadenza almeno quinquennale nei confronti di tutto il personale armato e sono disposti senza indugio dal Comandante del Corpo in tutti quei casi in cui, anche a seguito di segnalazione del Dirigente responsabile del servizio, si manifesti un ragionevole e fondato dubbio circa la persistenza di detti requisiti. Il personale dipendente potrà essere sottoposto in ogni tempo a tali verifiche su indicazione del medico competente dell'Amministrazione metropolitana.

4. Nel caso in cui, a seguito di verifica della permanenza dei requisiti psicofisici ed attitudinali, il dipendente sia dichiarato non idoneo, lo stesso può essere nuovamente sottoposto a visita innanzi alla medesima struttura sanitaria, a seguito di propria istanza motivata o su impulso dell'Amministrazione. Tale facoltà non pregiudica la possibilità del ricorso effettuato dal dipendente così come previsto dalla normativa di cui al primo comma. Nel caso in cui il dipendente sia dichiarato comunque inidoneo al servizio armato tale dipendente dovrà essere escluso dall'effettuazione dei servizi di cui al secondo comma del precedente art. 20.

ART. 22

Ritiro temporaneo dell'arma e obbligo della riconsegna dell'arma e del munizionamento

1. Il Comandante del Corpo, per ragioni cautelative, può procedere al ritiro temporaneo delle armi in dotazione agli agenti, nei casi di assenza continuativa e prolungata dal servizio in attesa di provvedimenti disciplinari.

2. La cessazione definitiva del servizio obbliga il personale alla immediata consegna delle armi d'ordinanza e del loro munizionamento.

ART. 23
Armi sequestrate

1. Le armi, le munizioni e gli esplosivi sequestrati nell'espletamento del servizio debbono essere tempestivamente consegnati nella sede per la custodia e per gli adempimenti burocratici conseguenti.

ART. 24
Assegnazione dell'arma

1. Per l'espletamento dei servizi, al personale al quale è conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza in possesso dei requisiti psicofisici richiesti, l'armamento individuale è assegnato in via continuativa. In tal caso, all'appartenente alla Polizia Locale della Città metropolitana in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza è consentito il porto dell'arma senza licenza anche fuori dal servizio nel territorio dell'Ente di appartenenza e nei casi previsti dalla legge e dal Regolamento.

2. Il provvedimento con il quale si assegna l'arma in via continuativa è disposto dal Sindaco Metropolitano.

3. Del provvedimento con cui si assegna l'arma in dotazione in via continuativa è fatta menzione in apposito documento, rilasciato dal Sindaco Metropolitano, nel quale, oltre le generalità, vengono riportate il tipo e la matricola dell'arma che l'appartenente alla polizia metropolitana è tenuto a portare sempre con sé unitamente alla tessera di identificazione rilasciata dall'Amministrazione metropolitana.

4. L'assegnazione dell'arma in via continuativa può intervenire anche in presenza di particolari esigenze degli addetti alla polizia metropolitana di essere costantemente armati per difesa personale. In questo caso il provvedimento di assegnazione dell'arma in via continuativa deve essere specificatamente motivato.

5. L'arma assegnata è prelevata presso l'armeria della Polizia locale della Città metropolitana, previa annotazione nell'apposito registro del provvedimento di assegnazione e del documento rilasciato dal Sindaco Metropolitano.

6. Eventuali armi non assegnate in via continuativa devono essere prelevate all'inizio del servizio a cura degli interessati presso l'armeria, previa annotazione sull'apposito registro, e riconsegnate al termine stesso.

ART. 25
Versamento dell'arma

1. L'arma deve essere immediatamente versata all'armeria della polizia metropolitana quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venuti meno i requisiti psicofisici richiesti o siano comunque, venute a mancare le condizioni che determinano l'assegnazione.

2. L'arma assegnata deve essere, comunque, immediatamente versata all'armeria,

allorquando venga meno la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, all'atto e alla cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dall'Amministrazione o dal Prefetto.

ART. 26

Modalità del porto d'armi

1. Il personale che espleta il servizio munito dell'arma in dotazione, indossa l'uniforme e porta l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva. Il presente regolamento disciplina i capi di equipaggiamento e modalità del porto della pistola per il personale che espleta il servizio con la divisa.

2. Nei servizi in cui il personale è autorizzato a prestare il servizio in abiti borghesi e debba portare l'arma, nonché nei casi in cui lo stesso è autorizzato a portare l'arma anche fuori servizio, questa è portata in modo non visibile.

3. Il personale esplica il servizio in abiti borghesi munito dell'armamento nei casi strettamente indispensabili e previa autorizzazione del Comandante del Corpo.

4. E' fatto assoluto divieto portare in servizio, svolto sia in uniforme sia in abiti borghesi, arma diversa da quella assegnata.

ART. 27

Custodia e porto dell'arma fuori dal servizio

1. L'arma assegnata in via continuativa deve essere custodita con cura dall'assegnatario. Saranno osservate le vigenti disposizioni in materia.

2. Fuori dal servizio il porto dell'arma in dotazione è consentito nell'ambito del territorio dell'Ente di appartenenza.

3. Il personale cui l'arma è assegnata in via continuativa, è autorizzato a risiedere fuori dal territorio dell'Ente. La detenzione della stessa presso il proprio domicilio è consentita previa autorizzazione delle componenti autorità di Pubblica Sicurezza. In tal caso il porto dell'arma è consentito soltanto per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

ART. 28

Doveri dell'assegnatario

1. L'assegnatario deve:

- a) custodire diligentemente l'arma e curarne responsabilmente ed in modo costante la manutenzione;
- b) applicare sempre ed ovunque le misure previste per il maneggio dell'arma;
- c) mantenere l'addestramento ricevuto curando attivamente l'esercizio delle tecniche apprese partecipando alle esercitazioni di tiro a tale scopo organizzate.

ART. 29

Armeria

1. L'armeria deve essere sistemata in locali possibilmente interni all'edificio, ubicata in modo da consentire il controllo degli accessi e deve essere munita di porte blindate ed aperture luce egualmente blindate o dotate di inferriate e grate metalliche di sicurezza. Deve altresì disporre di serrature di sicurezza e di congegni di allarme.

2. Nella armeria sono custodite le armi di riserva, quelle non assegnate in via continuativa nonché le armi che il personale assegnatario, fuori dal servizio, ritenga di dover riconsegnare per motivi di sicurezza.

3. E' fatto divieto di custodire l'armamento in luoghi diversi dall'armeria.

4. Le porte devono essere munite di finestrelle con cristalli blindati o grata per i controlli dall'esterno; l'impianto di illuminazione artificiale deve essere permanentemente in funzione ed essere corredato di interruttore esterno e dispositivi di illuminazione di emergenza.

5. Le attrezzature e le misure antincendio, conforme alle prescrizioni degli organi competenti, sono sistemate all'interno ed all'esterno del locale.

6. In relazione all'articolazione territoriale della struttura e al numero degli addetti, possono essere istituite una o più armerie sussidiarie. L'istituzione della o delle armerie o la soppressione o il trasferimento delle stesse sono effettuate con provvedimento del Sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale e comunicate al Prefetto e al Questore.

7. L'istituzione dell'armeria non è necessaria qualora si tratti di custodire armi in numero non superiore a 15 unità e munizioni in numero non superiore a 2000 cartucce. In tal caso le armi e le munizioni sono custodite negli appositi armadi di cui all'art.16 del presente regolamento e sono assegnate, ritirate e controllate osservando gli artt.17, 18 e 19. Le funzioni di consegnatario dell'armeria sono svolte dal funzionario addetto alla vigilanza con il controllo del Dirigente. L'autorità di P.S. determina le misure di sicurezza necessarie ai sensi dell'art. 20 della legge 18.4.1975 n.110.

ART. 30

Funzionamento dell'armeria

1. Le armi sono conservate prive di fondine e di munizioni in appositi armadi metallici corazzati chiusi a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte.

2. Le munizioni sono conservate in armadi metallici distinti da quelli delle armi di uguali caratteristiche.

3. Le chiavi di accesso ai locali armerie ed agli armadi metallici in cui sono custodite armi e munizioni sono conservate, durante le ore di servizio, a cura del

consegnatario di armeria che ne risponde. Fuori dell'orario di servizio dette chiavi sono custodite in idonea cassaforte, in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza; le chiavi del contenitore sono custodite presso di sé dal consegnatario dell'armeria.

4. E' istituito un registro generale di carico delle armi e delle munizioni in dotazione, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Questore.

5. I movimenti di prelevamento e versamento delle armi e munizioni devono essere annotati su apposito registro, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Comandante del Corpo.

6. L'armeria è dotata di registro, a pagine numerate per:

- a) le ispezioni settimanali e mensili;
- b) le riparazioni delle armi;
- c) i materiali occorrenti per le riparazioni delle armi.

ART. 31

Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni

1. L'accesso nell'armeria o nei locali in cui sono custodite le armi è consentito esclusivamente al Sindaco Metropolitan o Consigliere delegato, al Comandante del Corpo, ai consegnatari e agli addetti all'armeria. L'accesso è altresì consentito al personale addetto ai servizi connessi, per il tempo strettamente necessario e sotto la diretta responsabilità del consegnatario dell'armeria.
2. Le armi devono essere consegnate scariche.
3. Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi devono avvenire in luogo a ciò appositamente predisposto, esterno all'armeria.
4. Nell'armeria, nel locale antistante e nel luogo per il carico e scarico delle armi, vanno affisse ben visibili le prescrizioni di sicurezza.

ART. 32

Controlli e sorveglianza

1. I controlli giornalieri sull'armeria sono effettuati dai consegnatari all'inizio e alla fine del servizio per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico.

2. L'esito dei controlli è riportato su apposito modulo.

3. La sorveglianza esterna all'armeria è effettuata da appartenenti alla Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale o da apposita ditta di vigilanza, attraverso ripetuti sopralluoghi diurni e notturni, tendenti ad accertare le condizioni delle porte di accesso, delle finestre e delle pareti perimetrali e ad ispezionare l'interno dell'armeria attraverso la feritoia da cui è munita la porta di accesso.

4. L'effettuazione e l'esito dei sopralluoghi è riportata su apposita tabella affissa all'esterno del locale.

5. Il Sindaco Metropolitan o il Consigliere delegato e il Comandante del Corpo dispongono visite di controllo ed ispezioni interne periodiche.

ART. 33 **Doveri del consegnatario dell'armeria**

1. Il consegnatario di armeria cura con la massima diligenza:

- a) la custodia e la conservazione delle armi e delle munizioni, dei registri e della documentazione delle chiavi a lui in consegna ai sensi degli articoli precedenti;
- b) l'effettuazione dei controlli giornalieri e periodici;
- c) la tenuta dei registri e della documentazione;
- d) la scrupolosa osservanza propria e altrui della regolarità delle operazioni di armeria.

ART. 34 **Addestramento**

1. Gli appartenenti alla polizia metropolitana che rivestono la qualità di Agenti di Pubblica Sicurezza, prestano servizio armato dopo aver superato gli accertamenti per la determinazione dei requisiti psicofisici minimi per l'assegnazione dell'arma, nonché dopo aver conseguito il necessario addestramento.

2. L'addestramento si articola in una serie di lezioni teoriche sulla normativa all'uso legittimo delle armi nell'ordinamento giuridico, nonché sulla conoscenza tecnica operativa dell'armamento in dotazione. Le lezioni teoriche sono integrate da un adeguato addestramento alle tecniche di tiro presso i poligoni abilitati. Il personale, comunque, deve superare ogni anno almeno un ciclo di lezioni regolamentari di tiro a segno presso poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

3. L'Amministrazione può stipulare apposite convenzioni con le sezioni del tiro a segno nazionale, nonché con Comandi Militari o Comandi delle Forze di Polizia dello Stato che dispongono di propri poligoni abilitati nell'ambito territoriale metropolitan.

4. Oltre a quanto previsto dalla legge 28.05.1981 n.286, contenente disposizioni per l'iscrizione alle sezioni del tiro a segno nazionale, il Sindaco della Città metropolitana di Roma può disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per gli appartenenti alla polizia metropolitana.

5. I corsi di tiro, effettuati presso i poligoni di Comandi o Enti dello Stato, sono equivalenti a tutti gli effetti ai corsi delle sezioni del tiro a segno nazionale.

6. I provvedimenti e le convenzioni adottate ai sensi dei precedenti commi sono comunicati al Prefetto ed al Questore.

ART. 35

Fuori uso e radiazioni del servizio delle armi

1. La dichiarazione di fuori uso delle armi e delle munizioni inefficienti, ovvero la radiazione di armi e munizioni di tipo, modello o altre caratteristiche tecniche obsolete o comunque non più utilizzabili per servizi di polizia, sono valutate da una Commissione composta da:

- a) il Segretario Generale;
- b) il Comandante del Corpo;
- c) Ufficiale superiore delle forze armate in servizio presso la Direzione dell'artiglieria del Comando della Regione Militare centrale;

2. Il provvedimento di dichiarazione di fuori uso, ovvero di radiazioni, viene adottato dal Sindaco Metropolitano.

3. Le munizioni, le armi e le parti di armi dichiarate fuori uso o non più idonee all'impiego, ai sensi dei commi precedenti, saranno versate all'Autorità di Pubblica Sicurezza che provvederà ad inviarle alla Direzione di Artiglieria, per la rottamazione.

ART. 36

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia al "Regolamento Regionale concernente le uniformi, i gradi, i segni distintivi, i veicoli e gli strumenti di autotutela delle polizie locali del Lazio" n°1 del 29 gennaio 2016, si applicano le norme della L.65/86, del Decreto Ministro dell'Interno n.145 del 4.03.1987, del T.U. delle leggi di P.S., della legge n.157/92 nonché ogni altra disposizioni nel tempo vigente in materia.
2. Per quanto concerne la disciplina dei distintivi, delle decorazioni, onorificenze, ricompense e riconoscimenti, delle ricorrenze istituzionali e, infine, dei gradi, si recepisce quanto disposto in materia dal "Regolamento Regionale concernente le uniformi, i gradi, i segni distintivi, i veicoli e gli strumenti di autotutela delle polizie locali del Lazio" n°1 del 29 gennaio 2016, ad eccezione della disciplina dei gradi relativi alla Categoria D – Ufficiali – Commissari di Polizia Locale, che si rimanda a specifica regolamentazione della Città metropolitana di Roma Capitale così come previsto nell'allegato B, sez B1 "Disciplina dei gradi 1- denominazioni e distintivi di grado".
3. Per quanto afferente alla disciplina dei gradi relativi alla categoria C – Sottufficiali – Ispettori di Polizia Locale, vista l'assenza di personale di cui all'art. 29, comma 1, lett.c) del CCNL regioni e autonomie Locali del 14/09/2000 inquadrato nei ruoli del Corpo di Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale che svolge funzioni di coordinamento e controllo sulla base di specifico provvedimento dell'Ente e considerato, invece, che storicamente l'organizzazione Corpo della Polizia Provinciale, oggi Corpo di Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale, pone in carico al personale inquadrato nella categoria D le funzioni di coordinamento e controllo, rimanda, per

l'eventuale applicazione, al confronto con i soggetti sindacali di cui all'art. 10 CCNL 1/04/1999 Capo II – i soggetti sindacali – Composizione delle Delegazioni, nel rispetto degli istituti contrattuali previsti, visto il carattere eccezionale e derogatorio delle attribuzioni contenute nella disciplina dei gradi relativi alla categoria C – Sottufficiali – Ispettori di Polizia Locale.